

PROT N° 1200/2020.V
Del 06/04/2020



TRIBUNALE DI SASSARI



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI



CAMERA PENALE DI SASSARI

aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROTOCOLLO DI INTESA

concernente lo svolgimento in videoconferenza delle udienze di convalida dell'arresto o del fermo ed eventuale giudizio direttissimo conseguente

tra

Tribunale di SASSARI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di SASSARI

Ordine degli Avvocati di SASSARI

Camera Penale di SASSARI

Visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;



Visto l'art. 83, comma 7 lett. d), del D.L. n. 18/2020, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *“linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”*;

Visto l'art. 83, comma 7, lett. e), del D.L. n. 18/2020, secondo il quale è possibile prevedere *“la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze”*;

Considerato che l'art. 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 dispone che *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26.3.2020 (*“Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”*) ha raccomandato *“di promuovere per le **udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale**, il loro svolgimento mediante **collegamenti da remoto** tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA”, invitando, di conseguenza, “i dirigenti a favorire la stipula di **protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo”***;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, rispettivamente in attuazione del D.L. n. 11/2020 e del D.L. 18/2020, i provvedimenti in data 10 marzo 2020 e 20 marzo 2020 con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *“Skype for Business”* e *“Teams”*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Acquisita la disponibilità degli organi di polizia giudiziaria meglio specificati nel corpo del presente Protocollo e del Direttore della Casa Circondariale di Sassari-Bancali all'attivazione dei collegamenti telematici necessari;

Considerato che l'Ufficio Giudiziario di SASSARI ha predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto in flagranza davanti al Tribunale dibattimentale nonché le udienze per i contestuali riti per direttissima;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

Rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

* * *

ARTICOLO 1

Disposizioni preliminari circa l'utilizzo della piattaforma *Microsoft TEAMS*.

Le udienze di convalida dell'arresto in flagranza nonché le udienze per il giudizio direttissimo davanti al giudice monocratico vengono celebrate tramite videocollegamento preferibilmente mediante l'utilizzo della piattaforma *Microsoft TEAMS*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia e accessibile, su invito, da parte degli utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

Alla firma del presente protocollo risultano attivati i collegamenti telematici tramite *Microsoft TEAMS* con il Comando Provinciale di SASSARI, i Comandi Compagnia di Alghero, Ozieri, Porto Torres e Valledoria dei Carabinieri, il Comando Provinciale di SASSARI della Guardia di Finanza e la Casa Circondariale Bacchiddu di Sassari-Bancali.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e la Camera Penale di SASSARI si impegnano a favorire la diffusione tra i propri iscritti di sintetiche *Linee Guida* per l'installazione e/o l'utilizzo dell'applicativo *Microsoft TEAMS*.

ARTICOLO 2

Attività preliminari all'udienza.

1. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmette tempestivamente all'indirizzo mail fornito dal P.M. di turno, il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale il difensore vuole ricevere l'invito per partecipare all'udienza tramite la piattaforma *TEAMS*.

Unitamente all'inoltro degli atti la Polizia Giudiziaria provvederà ad indicare l'indirizzo di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza, nonché il luogo da cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato.

2. Nel momento in cui riceve l'avviso dell'intervenuto arresto, il difensore può comunicare alla P.G. se intende partecipare all'udienza presso il luogo da cui vi prenderà parte l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico.

Di tale scelta la polizia giudiziaria dà atto nel relativo verbale.

3. La segreteria del Pubblico Ministero procede alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, la richiesta di convalida - ai sensi dell'art. 390 c.p.p. - sottoscritta e scansionata, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) e alla sua trasmissione per via telematica:

- al difensore, mediante Sistema SNT o TIAP all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai suddetti sistemi ovvero tramite PEC o PEO indicata da tale difensore;

- all'indirizzo della cancelleria del giudice che procede:

- *dibattimento.tribunale.SASSARI@giustiziacert.it* per il dibattimento;

con valore ai fini di deposito.

4. Il decreto di presentazione o la richiesta di convalida recano indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e dei contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza, nonché del luogo da cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato.

ARTICOLO 3

Celebrazione dell'udienza da remoto.

1. Il giudice, sentite le parti e valutata ogni evenienza, anche in relazione alle eventuali problematiche logistiche rappresentate (es. trasporti e spostamenti; qualità dei collegamenti telematici; numero degli arrestati) dispone ove possibile la celebrazione dell'udienza in videocollegamento con le parti.

2. Il giudice che procede, assistito dal cancelliere di turno, stabilisce il collegamento attraverso la piattaforma *Microsoft TEAMS*, creando un'apposita stanza virtuale.

3. La persona arrestata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario; se non detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'apposita postazione messa a disposizione dalle forze dell'ordine.

4. Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento alla piattaforma *Microsoft TEAMS* ovvero, a sua scelta, dal luogo dal quale è attivato il collegamento dell'assistito.

Nel primo caso, fornisce all'autorità giudiziaria l'indirizzo *mail* (ordinario, non PEC) presso il quale vuole ricevere l'invito a partecipare all'udienza.

5. Il pubblico ministero partecipa all'udienza collegandosi alla piattaforma *Microsoft TEAMS* e fornisce all'ufficio del giudice l'indirizzo *mail* presso il quale vuole ricevere

l'invito a partecipare all'udienza., salva la facoltà di presenziare fisicamente all'udienza laddove lo ritenga necessario.

6. L'istituto penitenziario o le forze dell'ordine nei cui locali viene effettuato il collegamento forniscono all'ufficio del giudice l'indirizzo *mail* presso il quale vogliono ricevere l'invito a partecipare all'udienza.

7. Avviato il collegamento e testato il suo funzionamento, il giudice dà avvio all'udienza e dispone l'attivazione dell'audio-registrazione dalla funzione prevista in stanza virtuale.

L'assistente giudiziario redige il verbale nelle forme ordinarie.

8. Preliminarmente, il difensore e l'assistito manifestano di aderire al presente protocollo ed espressamente rinunciano, con dichiarazione che viene trascritta a verbale, ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.), fatte salve le eccezioni relative alle anomalie che le parti dovessero riscontrare nel corso dell'udienza, e all'interno del verbale viene dato atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*" da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19.

Le parti dichiarano, inoltre, che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

9. Nel corso dell'udienza è sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali.

Qualora si renda necessario, al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.

10. Il difensore può chiedere in ogni momento colloqui personali con l'assistito, che sono assicurati mediante utilizzo di fonia telefonica riservata o di un collegamento telematico riservato tra l'assistito e il difensore, ovvero attraverso i loro telefoni cellulari privati.

È comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

In caso di udienza di convalida di arresto e di interrogatorio di garanzia, il colloquio riservato verrà ammesso, se richiesto, prima dell'inizio dell'udienza.

11. L'assistente giudiziario incaricato della redazione del verbale cura l'attivazione dell'audio-registrazione dalla funzione prevista in stanza virtuale e, al termine dell'udienza, estrapola la registrazione e la trasferisce su idoneo supporto informatico.

Il supporto informatico contenente la registrazione viene conservato all'interno del fascicolo cartaceo.

La trascrizione, eventualmente disposta dal giudice, è effettuata a cura del servizio di stenotipia e viene trasmessa alle parti dall'ufficio del giudice non appena disponibile.

12. La trasmissione di atti e/o documenti alle parti e dalle parti nel corso dell'udienza avverrà preferibilmente mediante condivisione su *Microsoft TEAMS* o, in caso di impossibilità e in ogni caso per gli atti trasmessi dopo l'udienza, tramite *mail* agli indirizzi indicati dalle parti o all'indirizzo del giudice che procede.

13. In caso di impossibilità a procedere da remoto, l'udienza segue le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, ad orario convenuto tra le parti processuali.

ARTICOLO 4

Postazione dell'arrestato.

1. L'ufficio di P.G. o la Casa Circondariale metterà a disposizione dell'indagato/imputato una postazione telematica idonea (munita di connessione dati e di accesso alla piattaforma *Microsoft TEAMS*) e, se possibile, telefonica per eventuale colloquio in fonia riservata con il proprio difensore. Dalla stessa postazione verrà sentito anche il verbalizzante.

2. La polizia giudiziaria indicherà al difensore la sede attrezzata per la videoconferenza, presso la quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per partecipare all'udienza da remoto.

ARTICOLO 5

Partecipazione del difensore.

1. Il difensore comunica alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria, tempestivamente, l'indirizzo *e-mail* al quale vuole ricevere l'invito per poter partecipare all'udienza.

2. In caso di partecipazione da remoto è garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto telefonico o telematico da parte della polizia giudiziaria.

4. Nel momento in cui il difensore riceve dall'autorità giudiziaria l'avviso di fissazione dell'udienza, comunica le modalità con le quali intende partecipare all'udienza (da remoto mediante collegamento telematico dalla propria postazione ovvero dal

luogo da cui vi prenderà parte l'arrestato ovvero nell'aula di udienza).

ARTICOLO 6

Postazione del Pubblico Ministero.

Il pubblico ministero partecipa preferibilmente da remoto mediante collegamento telematico via *Microsoft TEAMS*, è fatta salva, come per il Difensore, la facoltà di essere presente in udienza, adottando le regole di prudenza sanitaria.

ARTICOLO 7

Necessità dell'interprete.

L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

* * *

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 1° aprile 2020 e fino al 30 aprile 2020. Nel caso in cui il termine previsto dall'art. 83 comma 1 d.l. 18/20 venga prorogato, il termine di vigenza del protocollo verrà automaticamente prorogato alla data di tale proroga.

Le parti s'impegnano a verificare il funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Cagliari, alla DGSIA, al RID per il settore penale, al Questore di SASSARI, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di SASSARI, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di SASSARI, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Direttore della Casa Circondariale di SASSARI e la pubblicazione sul sito del Tribunale.

SASSARI, 1 aprile 2020.


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Massimo Zaniboni

dott. Giovanni Caria


IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE

dott. Salvatore Marinaro




IL PRESIDENTE DEL C.O.A.

avv. Giuseppe Conti

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

avv. Marco Palmieri



CONTI
GIUSEPPE
CONSIGLIO
DELL'ORDINE
FORENSE DI
SASSARI
4.6 Avvocato
03.04.2020
08:03:14 UTC